



CITTÀ DI DESIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **19** Del **28/05/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

Il giorno **28/05/2020** alle ore **20:30** nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, in videoconferenza, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N	COMPONENTE	P	A	N	COMPONENTE	P	A
1	CORTI ROBERTO	X		14	BERETTA MARCO	X	
2	TACCAGNI ACHILLE	X		15	MARIANI SERGIO	X	
3	SICURELLO MARTA	X		16	ROCCO EMANUELA		X
4	CAROTA MASSIMO	X		17	ZANELLO MASSIMO		X
5	ALBERTI ALESSIO	X		18	VILLA ANDREA	X	
6	RICCHIUTI MARIALUISA	X		19	LO RE GRETA		X
7	CICCHETTI ROCCO	X		20	GHEZZI LUCA	X	
8	RUSSI ANGELO	X		21	COMMATTEO DANIELE MARIO		X
9	RAVASI MARIANGELA	X		22	BARLOZZETTI CARLOTTA		X
10	PEREGO SARA	X		23	MONTRASIO SARA	X	
11	SMIRAGLIA ANNUNZIATA	X		24	PACE LUCA	X	
12	SALA STEFANO AMBROGIO	X		25	GARGIULO SIMONE	X	
13	PASQUALI FRANCESCO	X					

Risultano presenti N° **20** componenti l'assemblea.

Risultano assenti N° **5** componenti l'assemblea.

Presiede la Seduta il **Presidente Cicchetti Rocco**,

Assiste la seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola alla Dr.ssa Manoni per l'illustrazione della pratica; interviene anche il Vice Sindaco Moro per ulteriori informazioni;

Premesso che l'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha disposto:

- al comma 738 che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- al comma 780 l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI,

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 0,40 per cento per le abitazioni principali, e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9;
- 2) aliquota 0,40 per cento per gli immobili di tipo abitativo concessi in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi della legge 431/98;
- 3) aliquota 0,98 per cento per le aree edificabili;
- 4) aliquota 1,04 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale D5 e D8;
- 4) aliquota 0,98 per cento per tutte le altre tipologie di immobili;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, inclusa la maggiorazione applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019:

- 1) aliquota 0,28 per cento per per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9;
- 2) aliquota 0,08 per cento per le aree edificabili;
- 3) aliquota 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Vista la delibera di G.C. n. 216 del 26.11.2019 con la quale sono stati approvati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 28 maggio 2020;

Visto l' "Accordo locale per la Città di Desio" sottoscritto in data 14 maggio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 al fine di incentivare alla locazione a canone concordato i proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 17, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Villa, Ghezzi e Gargiulo)

DELIBERA

a) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

	Tipologia Immobile	Aliquota
1	Abitazione principale, e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,68 %
2	Immobili di tipo abitativo concessi in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi della Legge 431/98	0,40 %
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 %
5	Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 - Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) - Fabbricati classificati nella categoria catastale D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.	1,04 %
6	Aree fabbricabili	1,06 %
7	Terreni agricoli	0,98 %
8	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,98 %

b) di confermare la maggiorazione dello 0,08, ai sensi del comma 755, art. 1 della Legge 160/2019, per l'abitazione principale, e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

- c) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- d) di confermare la delibera di G.C. n. 216 del 26.11.2019 con la quale sono stati approvati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020.
- e) di rinviare per tutto quanto non previsto dal presente atto alle disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria (IMU) nonché al relativo regolamento.
- f) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cicchetti Rocco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)
